

# **COMUNE DI PICINISCO**

## **(Provincia di Frosinone)**

### **CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE DI SANTA MARIA**

#### **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale di Santa Maria del Comune di Picinisco. La presente concessione non si intende estesa anche ai futuri eventuali ampliamenti del cimitero stesso, per i quali l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere eventualmente ad ampliamento della concessione laddove ciò sia maggiormente vantaggioso per l'Ente o ne ricorrano presupposti di legge.

#### **Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione avrà la durata di anni 8 (otto) con decorrenza dal 31.01.2017.

#### **Art. 3 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO**

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione elettrica delle tombe, loculi, ossari nel cimitero del Comune di Picinisco, di seguito denominati "tombe". L'attività avrà per oggetto la gestione e la manutenzione delle lampade votive, nonché la relativa installazione ed accensione a chiunque ne faccia richiesta dietro pagamento delle seguenti tariffe:

Abbonamento annuo per gli anni 2017-2018	€ 7,43 oltre IVA di legge;
Abbonamento annuo per gli anni 2019-2020	€ 9,00 oltre IVA di legge;
Abbonamento annuo per gli anni 2021-2022	€ 11,00 oltre IVA di legge;
Abbonamento annuo per gli anni 2023-2024	€ 15,32 oltre IVA di legge;

(Relativamente al primo anno di abbonamento il corrispettivo sarà calcolato sulla base dei ratei mensili a partire dalla data di abbonamento stesso)

Contributo di allacciamento una tantum € 20,00 oltre iva;

Il Concessionario è obbligato ad applicare tali tariffe determinate dall'Amministrazione comunale. I compiti e gli oneri connessi alla riscossione delle tariffe dagli utenti sono a totale carico del concessionario.

Le lampade votive dovranno essere fornite direttamente a cura e spese del concessionario, che provvederà anche alla loro sostituzione tempestiva.

#### **Art. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO**

Lo svolgimento del servizio avverrà sotto l'osservanza delle seguenti modalità:

- fornitura dell'energia elettrica per tutto l'anno a chiunque ne faccia richiesta per l'uso di illuminazione delle tombe, purchè il richiedente accetti le condizioni di abbonamento;
- costruzione di tutti gli allacciamenti che siano di volta in volta richiesti dagli utenti a cura e spese del concessionario. Gli allacciamenti dovranno essere realizzati osservando le vigenti normative in materia;
- custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto da parte del concessionario, con obbligo della messa in sicurezza degli impianti obsoleti, nel rispetto delle vigenti normative in materia, e con obbligo di rilascio delle certificazioni di conformità se dovute;

d) garanzia da parte del concessionario di immissione di corrente nell'impianto 24 ore su 24, salvo i casi di forza maggiore da constatarsi e riconoscersi da parte del comune;

e) per i sepolcri di nuova costruzione la ditta concessionaria dovrà provvedere a richiedere espressa autorizzazione all'amministrazione comunale per gli eventuali lavori necessari per l'allaccio della lampada votiva ed ogni altro onere per poter eseguire l'allacciamento degli utenti ai servizi, senza la quale non può procedere ad alcun tipo di lavoro.

Il concessionario dovrà altresì gestire i rapporti con gli utenti. Tali rapporti dovranno essere improntati alla massima correttezza e gentilezza e decoro e conformarsi al contesto del servizio e alle peculiarità del servizio.

#### **Art.5 - RAPPORTI CON L'ENEL ED ALTRI SOGGETTI**

Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica direttamente dall'ENEL ed a sottoscrivere il relativo contratto. L'onere di pagamento di tale fornitura è a completo carico del concessionario del servizio. Il Comune rimane completamente estraneo nei rapporti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica, come anche nei rapporti tra la ditta concessionaria ed il personale dipendente.

#### **Art. 6 – DESTINAZIONE DEGLI IMPIANTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO**

Al termine della concessione gli impianti diverranno proprietà dell'Ente concedente senza alcun tipo di pagamento;

il concessionario dovrà restituire al Comune tutti gli impianti completamente efficienti e funzionanti, senza che nulla gli sia dovuto; tali condizioni saranno attestate da apposito verbale redatto congiuntamente dalle parti e dall'Ufficio Tecnico Comunale. Qualora siano riscontrate inefficienze o malfunzionamenti il concessionario dovrà provvedere al ripristino, restando salva, in ogni caso, la facoltà del Comune di riscuotere a tal fine la cauzione definitiva versata.

#### **Art. 7 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE**

Il concessionario non potrà cedere o subaffittare in tutto o in parte la concessione del servizio ad altro Soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

L'inadempienza di questa prescrizione sarà causa di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 Codice Civile.

#### **Art. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario, oltre a quanto stabilito negli altri articoli del capitolato, dovrà provvedere a sua cura e spese:

a) alla osservanza scrupolosa delle disposizioni e dei patti stabiliti nel capitolato e nella convenzione di concessione;

b) alla sostituzione, almeno entro sette giorni dalla data di segnalazione, delle lampade mancanti per furto o altro e di quelle bruciate;

c) alla concessione gratuita delle lampade che dovranno essere perennemente accese per i caduti di guerra;

d) a corrispondere entro i termini di cui all'art.9 il canone annuo delle somme riscosse per abbonamento;

e) alla tenuta di un registro degli abbonati, aggiornato con le eventuali disdette e nuovi allacciamenti, da consegnare in copia all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro il 15 dicembre di ogni anno;

- f) alla tenuta di una contabilità ai fini fiscali e a norma di legge concernente l'attività di cui trattasi;
- g) alla riscossione delle tariffe e altre spese a carico degli utenti;
- h) ad assumersi la responsabilità per danni alle persone e/o alle cose del Comune e dei terzi che potrebbero derivare dal servizio gestito;
- i) all'assicurazione a proprie spese del personale operaio dipendente contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria;
- j) a dichiarare per iscritto l'impegno, in caso di aggiudicazione, a nominare un referente responsabile in loco, precisandone nome, cognome, residenza e/o recapito e qualifica ricoperta all'interno dell'Azienda e ad assicurarne la presenza almeno settimanale presso i locali comunali o presso il cimitero comunale;

Il Concessionario dovrà comunque essere reperibile tutti i giorni negli orari di apertura del cimitero. A tal fine il concessionario dovrà comunicare un recapito a cui gli utenti e l'amministrazione potranno rivolgersi, in modo da garantire la tempestività degli interventi .

## Art. 9 – CANONE CHE IL CONCESSIONARIO DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE

La Ditta concessionaria verserà al Comune una quota pari al 25% del canone di utenza e di primo allaccio, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno. Il canone corrisposto sarà comunque non inferiore ad € 1000,00 annui.

Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini sopra fissati, il Comune, trascorsi otto giorni dalla scadenza applicherà gli interessi nella misura legale vigente, fatta salva la prescrizione di cui all'art. 14.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ispezionare e controllare gli atti contabili inerenti agli abbonati e verificare in tal modo la rispondenza con la effettiva consistenza delle lampade installate.

Unitamente ai versamenti, il concessionario dovrà fornire gli elenchi aggiornati relativi agli abbonati, entro il 15 dicembre di ogni anno.

## Art 10. – REVISIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe di cui al presente capitolato, riguardanti sia i corrispettivi di pertinenza del concessionario, sia i diritti dovuti al Comune, possono essere soggette a revisione annuale, con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Qualora nulla sia deliberato restano confermate le ultime tariffe approvate.

La revisione può essere chiesta anche dal concessionario, tenuto conto degli aumenti delle tariffe dell'energia elettrica e delle altre spese, ma rimane soggetta a valutazione ed apposita preventiva deliberazione da parte dell'Ente, intendendosi fin d'ora escluso qualsivoglia adeguamento tacito e/o unilaterale delle tariffe da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile.

## Art 11. – VIGILANZA

Gli operatori comunali addetti al servizio cimiteriale sono tenuti a far rispettare tutte le regole concernenti il buon andamento del servizio.

## Art. 12 – INADEMPIENZE – PENALITA'

Il concessionario è soggetto al pagamento delle sotto riportate penali nei seguenti casi di inadempienza:

- a) penale di € 250,00 per ritardata esecuzione degli allacciamenti oltre 30 giorni dalla domanda dei privati;

- b) penale di € 2,50 per ogni lampada spenta e non riattivata entro 7 giorni dalla richiesta;
- c) penale di € 250,00 per ogni irregolarità accertata nella gestione del Servizio o violazione delle clausole contrattuali;

Resta, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

### Art. 13 – CAUZIONE

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo della concessione (per tutta la durata del contratto), a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e dalla contratto, in una delle forme di legge. In ogni caso, la cauzione definitiva non potrà essere inferiore a € 5.000,00 (cinquemila).

Tale garanzia verrà svincolata al termine della concessione, previa verifica del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali

### Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- \_ mancata esecuzione dei nuovi impianti di luce votiva a servizio di nuove costruzioni cimiteriali;
- \_ abbandono della concessione;
- \_ sub-concessione o subaffitto senza la preventiva autorizzazione del Comune ;
- \_ inadempienze agli obblighi verso gli utenti e verso il Comune quali:
  - \_ persistente mancata manutenzione degli impianti;
  - \_ inadempienza verso gli utenti;
  - \_ mancato o ritardato (oltre 30 giorni ) del pagamento del canone al Comune ;
  - \_ qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al concessionario, ovvero questi non osservi i patti e condizioni contrattuali, il Comune procederà a diffidarlo assegnando un termine per i relativi adempimenti. Scaduto infruttuosamente il termine, il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e salva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente accertati.

Nel caso di risoluzione del contratto, tutti gli impianti saranno acquisiti alla proprietà comunale.

- \_ ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto.

### Art. 15 – ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto – concessione da stipularsi in forma pubblica amministrativa, sono a carico della Ditta concessionaria.

### Art. 16 - INTERRUZIONE PER PUBBLICO INTERESSE

Il servizio in oggetto potrà, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, e previo preavviso di 30 giorni, essere interrotto-in toto o parzialmente-in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse. Resta stabilito che nessuna pretesa particolare potrà essere avanzata, nella fattispecie, dal concessionario.

### Art. 17 - ESONERO DEL COMUNE DA OGNI RESPONSABILITA'

Il Comune concedente è esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio oggetto della concessione. Tali responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dal concessionario come effetto dell'atto di concessione. Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali furti di materiale o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi.

A tal fine il concessionario si impegna a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da qualsivoglia rischio nell'esecuzione del presente servizio, con copertura per danni a persone e/o cose e responsabilità civile verso terzi. Tale polizza dovrà avere un massimale pari almeno a € 1.000.000,00 (un milione).

#### Art. 19 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Ad ogni effetto di legge il concessionario dovrà eleggere il suo domicilio nel Comune di Picinisco.

#### Art. 20 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia, che non sia possibile comporre in via bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cassino.

#### Art. 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Marco Fontana)  
